



Città di Castrovillari

Staff n. 2
Corpo Polizia Municipale

Ordinanza n. 44

Oggetto: Istituzione temporanea di divieto di transito veicolare per il giorno 31.03.2017 su Via Maschereto per lavori di nuovo allacciamento alla rete fognante.

Il Responsabile

Vista l'istanza, in atti al prot. gen. n. 6788 del 24.03.2017, con cui la Sig.ra De Santo Paola, chiede l'adozione di opportuni provvedimenti viabilistici acchè si possa consentire la regolare esecuzione dei lavori in oggetto indicati;

Vista il provvedimento Prot. n. 2019 del 06.02.2016 a firma del Responsabile del Settore n. 6 Infrastrutture e del Responsabile Servizio Idrico Integrato con cui vengono autorizzati i lavori in discorso;

Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza, di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, apportare modifiche temporanee alla viabilità volte a garantire la regolare messa in opera dei lavori di che trattasi;

Atteso il carattere generale ed il contenuto normativo del presente provvedimento e la conseguente assenza di necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13, c. 1 della L. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il provvedimento Prot.n. 27/Gab. del 25.06.2015 con cui è stato prorogato l'incarico di Responsabile della struttura di Staff "Corpo Polizia Municipale";

ordina

per le motivazioni espresse in narrativa, per il giorno 31 marzo 2017 dalle ore 07,00 alle ore 11,30

1. l'interdizione al traffico veicolare di Via Maschereto nel tratto interessato dai lavori di nuovo allacciamento alla rete fognante.

Tutte le ordinanze in contrasto con la presente sono provvisoriamente sospese e divengono nuovamente efficaci all'esaurimento dei termini previsti dal presente disposto. La segnaletica di proprietà dell'Amministrazione non potrà essere in alcun caso rimossa o modificata per adattarla alle esigenze di cantiere o per eseguire il disposto della presente ordinanza, ma dovrà essere opportunamente oscurata con dispositivi appropriati e omologati, in modo da evitare che si crei insicurezza e incertezza nella lettura dei divieti e prescrizioni imposti dal piano di segnalamento temporaneo per lavori in ambito stradale.

dispone che

L'Impresa esecutrice dei lavori in esecuzione alla presente ordinanza, dovrà:

- a) Installare e mantenere a proprie spese la segnaletica stradale temporanea e di cantiere prevista dal piano di segnalamento temporaneo, che preveda anche l'indicazione degli itinerari alternativi consigliati, per consentire la scelta ai conducenti di evitare la zona oggetto dei lavori di che trattasi. La segnaletica temporanea dovrà essere conforme a quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e dagli artt. 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40 e 42 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del N.C.d.S.. In particolare devono essere rispettate le norme contenute nel D.M. Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226, del 26;
- b) Apporre la segnaletica stradale nei luoghi prefati, non meno di 48 ore prima dell'inizio dei lavori per rendere noto all'utenza il provvedimento ordinatorio (N.C.d.S. Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992, art.6, co. 4, lett. f);
- d) Fare in modo che nel sistema di segnalamento temporaneo, di cui ai punti precedenti, ogni segnale sia coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, corrispondano stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei che siano in contrasto con i segnali permanenti esistenti sui luoghi interessati. A tal fine i segnali permanenti devono essere oscurati se in contrasto con quelli temporanei (art. 30, comma 5, del DPR n. 495/1992);
- e) Indicare sulla segnaletica temporanea, tramite l'utilizzo di targhe integrative ed informative, gli orari e i giorni di efficacia del provvedimento, al fine di preavvisare all'utenza i periodi in cui la strada sarà impegnata dai lavori in argomento;
- f) Provvedere ad impiantare il cantiere mobile con estensione proporzionata alle condizioni atmosferiche previste e alla forza lavoro impiegata dall'impresa appaltatrice per l'esecuzione delle attività, tanto che sia possibile completare le operazioni e consentire il transito veicolare, nell'arco di tempo in cui l'impresa è autorizzata a svolgere i lavori;
- g) Garantire, in caso d'emergenza e per motivi di pubblica incolumità sul tratto di strada chiuso alla circolazione, il transito dei mezzi della forza pubblica e di soccorso, anche a mezzo di opere provvisorie disposte e/o apposte da personale incaricato allo scopo;
- h) Realizzare le opere atte a garantire la sicurezza della circolazione pedonale in prossimità del cantiere ai sensi e per gli effetti dell' art. 21 del Codice della Strada e 40 del Regolamento di Attuazione, qualora il cantiere impedisca e/o limiti il normale transito ai pedoni, con particolare attenzione ai disabili deambulanti con ausili ortopedici;
- i) Alla data di scadenza dei termini previsti dalla presente ordinanza e comunque ad ultimazione lavori, ripristinare lo stato dei luoghi antecedente all'inizio degli stessi, rimuovendo la segnaletica temporanea, apposta in esecuzione al disposto della presente ordinanza, con immediatezza e tempestività. In particolare dovrà porre attenzione al rifacimento e alla manutenzione della segnaletica stradale di proprietà comunale, ove danneggiata o rimossa o oscurata, se preesistente, a mente del vigente regolamento;
- j) Comunicare al Comando di Polizia Locale alla fine lavori la data di avvenuta rimozione di tutti i segnali stradali di prescrizione, deviazione e pericolo previsti dal piano di segnalamento

temporaneo autorizzato e dell'esecuzione dei ripristini a regola d'arte tesi a ristabilire lo stato dei luoghi antecedente ai lavori autorizzati;

k) Rimuovere dalla sede stradale materiale incoerente e/o volatile dopo le ore di lavoro e comunque non oltre le ore 17.30, per evitare che il piano viabile diventi sdruciolevole;

l) Di fare salve le concessioni di passo carrabile eventualmente presenti in loco, che non potranno essere in alcun modo ed in alcun momento occupate e/o ingombrate;

m) Ripristinare a proprie cure e spese, a fine lavori, lo stato dei luoghi antecedente all'inizio degli stessi, ponendo attenzione al rifacimento della segnaletica stradale preesistente prima della scarifica del piano viabile o della manomissione del suolo pubblico;

n) Evitare ogni altra circostanza di qualsiasi natura, al fine di eludere ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

L'impresa esecutrice dei lavori con i suoi subappaltatori sarà responsabile d'ogni danno a persone e/o cose cagionato dai divieti e/o prescrizioni di cui sopra o da difetto di segnaletica, sollevando il Comune di Castrovillari e i suoi funzionari, da ogni responsabilità in merito.

La presente ordinanza avrà efficacia con l'installazione della segnaletica stradale e potrà essere revocata o sospesa a giudizio insindacabile del Comune di Castrovillari, per diverso interesse dell'Amministrazione sopraggiunto successivamente all'emissione della stessa o per inosservanza dell'impresa, anche parziale, delle prescrizioni previste e ordinate in elenco dalla lettera a) alla lettera n) e alle norme vigenti in materia di circolazione stradale.

avverte che

A norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii., avverso la presente Ordinanza, in applicazione dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione al T.A.R. Calabria.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii., sempre nei termini di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Polizia Locale, e chiunque cui spetti per legge secondo le disposizioni contenute nell'art. 12 del D.lgs 285/92 e ss. mm. ii., sono tenuti a far osservare la presente Ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Copia della presente:

- sarà pubblicata all'albo on line del Comune di Castrovillari;

si trasmette:

- al locale Commissariato della Polizia di Stato al seguente indirizzo pec: comm.castrovillari.cs@pecps.poliziadistato.it
- al locale Comando Compagnia Carabinieri al seguente indirizzo pec: tcs22164@pec.carabinieri.it

- al locale Comando Compagnia Guardia di Finanza al seguente indirizzo pec:
cs1290000p@pec.gdf.it
- alla Polizia stradale al seguente indirizzo pec:
sottosezpolstrada.frascineto.cs@pecps.poliziadistato.it
- al locale Corpo Forestale dello Stato al seguente indirizzo pec:
cs.castrovillari@pec.corpoforestale.it

Copia della presente si notifica:

- al Comando Polizia Municipale (Sede)
- al Settore Infrastrutture (Sede)
- al Sig. ra De Santo Paola, Via G. Marconi n. 13, Castrovillari
- alla ditta Marchica Pasquale Contrada Crancia, Castrovillari

Castrovillari, lì 29.03.2017



Il Responsabile Staff n. 2
Corpo Polizia Municipale
Dott.ssa Sonia LO SARDO